

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 94-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MORA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

GIANFRANCO MIGLIO

per i reati di cui all'articolo 415 del codice penale; all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n.1559; all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1991, n. 157

(Istigazione a disobbedire alle leggi; promozione ed organizzazione di accordi o intese fra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte; divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose ovvero compimento di operazioni simulate od altri artifici, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 10 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Miglio per i reati di cui agli articolo 415 del codice penale; all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559; all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 18 maggio 1991, n. 157 (istigazione a disobbedire alle leggi, promozione ed organizzazione di accordi o intese fra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte; divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose ovvero compimento di operazioni simulate od altri artifici, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari).

In data 10 febbraio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 26 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 5 maggio 1993.

Il senatore Miglio è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 5 maggio 1993.

La Giunta ha deciso a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Miglio, non ravvisando nè sotto il profilo soggettivo nè sotto il profilo oggettivo la ricorrenza di alcun intento persecutorio.

L'ipotesi delittuosa formulata dalla Procura milanese prevista e punita dall'articolo 415 del codice penale si sostanzierebbe nell'invito a non pagare l'ISI (imposta straordinaria sugli immobili), rivolto nel corso di manifestazioni promosse dalla Lega Lombarda e attraverso la diffusione di volantini.

Alla Giunta non è sfuggita la delicatezza della questione, posto che una interpretazione troppo lata della norma potrebbe

mettere in discussione principi di libertà garantiti costituzionalmente. D'altra parte è controverso sia nella dottrina che nella giurisprudenza, se tra le leggi di ordine pubblico rientrino quelle di carattere penale intese a tutelare la esazione e la riscossione dei tributi.

La Giunta ritiene che l'identificazione del bene tutelato dall'articolo 415 del codice penale sia ricavabile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale l'ordine pubblico implicherebbe che «gli obbiettivi consentiti ai consociati ed alle formazioni sociali non possono essere realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalla legge, senza che sia dato introdurre modificazioni attraverso forme di coazione e di violenza».

Il mantenimento di tale sistema costituisce «l'ordine istituzionale del regime vigente», a cui corrisponderebbe l'ordine del regime stesso.

Da qui la legittimità di una tutela anche penale attraverso la «preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso illegale della forza».

Anche la Corte di Cassazione (sez. III, sentenza Angelini dell'8 maggio 1985) ha riaffermato che per le leggi di ordine pubblico devono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma in senso più ampio i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell'ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche a carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi mezzi finanziari per assicurare alla collettività, attraverso l'imposizione e la riscossione dei tributi, servizi pubblici secondo le determinazioni delle leggi tributarie.

Nè è parso alla Giunta che ci si trovasse di fronte ad una libera manifestazione di pensiero o ad un legittimo proposito di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avanzare nelle competenti sedi costituzionali proposte intese a chiedere le modifiche delle normative vigenti.

Per le modalità in cui sono stati compiuti ha ritenuto trattarsi di inviti carichi di una forza di suggestione e convinzione tali da poter stimolare nel pubblico la commissione di reati attraverso

la violazione di leggi penali-tributarie che ben possono considerarsi di ordine pubblico.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere.

MORA, relatore